

- GUIDA ALL'ICI 2007
- LE NOVITA' DELL'ICI 2007
- CHI DEVE PAGARE QUANDO E COME
- CALCOLO DELL'IMPOSTA
- ABITAZIONE PRINCIPALE
- ULTERIORE DETRAZIONE DI 90 EURO
- ALTRE ALIQUOTE DA APPLICARE
- INFORMAZIONI GENERALI
- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'ICI

### GUIDA ALL'ICI 2007

Tutte le informazioni sull'ICI a Roma possono essere richieste anche per telefono al numero 060606 oppure al numero 06571100, servizio interattivo con possibilità di risposta dell'operatore (lunedì - giovedì 8,30-16; venerdì 8,30-13).

Informazioni generali si trovano anche su Televideo Rai3 alla pag. 623 e su Internet [www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it), alle pagine del Dipartimento Entrate.

Inoltre il Comune di Roma ha creato la Società Roma Entrate per promuovere la regolarizzazione delle posizioni ICI. Alla Società, che è incaricata anche dell'emissione degli avvisi di accertamento, si possono rivolgere i cittadini per risolvere tutti i problemi relativi alle proprie posizioni (0657131510; [info@romaentratespa.it](mailto:info@romaentratespa.it); [www.romaentratespa.it](http://www.romaentratespa.it))

[inizio pagina](#)

### LE NOVITA' DELL'ICI 2007

1. Il Comune di Roma ha stabilito di ridurre l'aliquota per le abitazioni principali al 4,6 per mille e di definire l'aliquota ordinaria al 7 per mille.
2. Le scadenze dei pagamenti sono state spostate al 16 giugno (per l'acconto) ed al 16 dicembre (per il saldo) ed è possibile pagare l'ICI in sede di pagamento IRPEF. Se le scadenze cadono in giorni festivi sono posticipate al primo giorno utile. Quindi per l'anno 2007 la scadenza dell'acconto è il 18 giugno e quella del saldo il 17 dicembre.
3. Sono cambiate le regole per accedere alle agevolazioni (Leggere attentamente la Guida) e sono aumentati i limiti di reddito necessari per poter usufruire della aliquota dell'1 per mille con la ulteriore detrazione.
4. Questo significa che i nuclei familiari comprendenti disoccupati di lungo periodo, inoccupati di lungo periodo, donne in reinserimento lavorativo, figli minori, anziani ultrasessantenni o disabili, a seconda del reddito, potranno applicare l'aliquota dell'1 per mille con una ulteriore detrazione di 154,94 euro. Nella grande maggioranza dei casi significa che non si deve pagare nulla.  
  
Si ricorda che per un importo fino a € 10,00 non si deve effettuare alcun pagamento.
5. Inoltre è stata istituita una ulteriore detrazione di 90,00 euro nel caso in cui il valore ISEE, calcolato in base al reddito del nucleo familiare, non superi i 9.300,00 euro. Per i particolari leggere attentamente la Guida.
6. Rimane l'obbligo alla dichiarazione di variazione ICI con il modello ministeriale mentre sono

rimasti invariati i moduli per l'applicazione delle aliquote ridotte e delle agevolazioni.

7. E' stato approvato un regolamento per la definizione agevolata dell'ICI nel caso in cui la rendita dell'immobile non sia più corrispondente alla rendita iscritta in catasto per variazione dei dati o per cambi di destinazione d'uso. Leggi la Guida per le istruzioni.

8. E' vigente la norma del "ravvedimento lungo" che consente di sanare gli errori commessi negli anni passati pagando una sanzione ridotta.

I moduli per l'applicazione delle aliquote agevolate e per le agevolazioni relativi all'anno 2007 sono disponibili su Internet al sito [www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it) alle pagine del Dipartimento Entrate.

**TUTTE LE COMUNICAZIONI ICI PER L' APPLICAZIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE POSSONO ESSERE PRESENTATE TRAMITE INTERNET AL SITO WWW.COMUNE.ROMA.IT (SERVIZI ON LINE).**

**CON LO STESSO MEZZO POSSO ESSERE EFFETTUATI I PAGAMENTI ANCHE A NOME DI ALTRE PERSONE**

Questo mezzo può essere utilizzato dai professionisti per i propri clienti

[inizio pagina](#)

## **CHI DEVE PAGARE QUANDO E COME**

### **CHI DEVE PAGARE**

Deve pagare l'imposta chi è proprietario di immobili come case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili o agricoli; coloro che godono su un immobile del diritto di usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie e di enfiteusi oppure coloro che detengono gli immobili in locazione finanziaria (leasing) e coloro che hanno in concessione immobili dello Stato.

Si ricorda che gode del diritto di abitazione il coniuge superstite che utilizza l'abitazione di famiglia.

Nel caso di separazione o divorzio non si deve cambiare il modo di pagamento dell'ICI (50% per ogni proprietario in caso di comunione di beni, oppure 100% al singolo proprietario).

La sentenza di assegnazione dell'immobile non è motivo di pagamento ICI.

Non devono pagare l'ICI gli inquilini.

### **PRIMA E SECONDA RATA**

1 Il pagamento dell'ICI può essere eseguito in due rate, la prima (acconto) entro il 16 giugno e la seconda (saldo) entro il 16 dicembre.

2 La legge prevede che il pagamento in acconto sia pari al 50% dovuta l'anno precedente (calcolata con le aliquote dell'anno precedente). E' sempre possibile pagare a giugno l'importo dovuto per l'intero anno.

3 Anche le detrazioni vanno divise tra prima e seconda rata.

### **RITARDATI VERSAMENTI**

Per i pagamenti eseguiti in ritardo:

¿ Entro un mese: sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta e non versata più gli interessi del 2,5% annui rapportati ai giorni di ritardo (interessi legali)

¿ Oltre un mese ed entro un anno: sanzione del 6% dell'imposta dovuta e non versata più gli interessi del 2,5% annui rapportati ai giorni di ritardo

¿ Oltre un anno e fino a cinque anni (in assenza di avviso di accertamento): sanzione del 10% dell'imposta dovuta e non versata più gli interessi del 2,5% annui rapportati ai giorni di ritardo.

Il pagamento si esegue su bollettini ICI ordinari barrando la casella "Ravvedimento". Nel caso di pagamenti per più anni si deve eseguire un bollettino per ogni anno di imposta.

### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

Il numero di conto corrente per il pagamento dell'ICI è 63139612 intestato a: Comune di Roma - Servizio ICI – Dipartimento II Entrate. L'imposta può essere pagata:

- compilando il bollettino postale allegato nelle pagine seguenti, presso qualsiasi ufficio postale;
- con lo stesso bollettino postale si può pagare presso tutte le agenzie delle maggiori banche, ad un costo non superiore a € 1,29.
- utilizzando il modello F24, senza commissioni, o con il modello "F24 elettronico" sul sito dell'Agenzia delle Entrate al costo di 1 euro ad operazione. L'F24 permette ai cittadini di compensare eventuali crediti maturati sulle imposte dirette (Irpef e Irpeg), sull'Iva e sui contributi previdenziali (somme dovute a soggetti diversi dal Comune) mediante l'ICI dovuta al Comune di Roma. L'uso del modello F24 NON consente l'utilizzo di eventuali crediti ICI (per i quali va richiesto il rimborso al Comune di Roma)
- in sede di liquidazione IRPEF con il modello F24
- con la carta di credito si può pagare dal portale del Comune di Roma ([www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it) – Servizi on line) utilizzando i servizi del Monte dei Paschi di Siena (commissione pari all'1,5%) fino ad un importo massimo di 516,00 euro o collegandosi al sito [www.paschiriscossione.it](http://www.paschiriscossione.it)
- sempre con la carta di credito è attivo un servizio di pagamento telefonico al numero 06 571100. Il servizio è completamente automatico ed in funzione sulle 24 ore, al costo di € 2,52 per pagamenti fino a € 150,00, oltre all'1,44% per la quota eccedente € 150,00.
- presso gli uffici di Via Ostiense 131/L si potrà pagare anche con il bancomat, utilizzando le casse automatiche, senza pagare commissioni.

[inizio pagina](#)

### **CALCOLO DELL'IMPOSTA**

#### **ESEMPIO DI CALCOLO**

L'imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata, per cento (valore dell'immobile) e poi per l'aliquota. In caso di immobili accatastati in categoria C1 la rendita rivalutata deve essere moltiplicata per 34 (trentaquattro), mentre per quelli accatastati A10 la rendita rivalutata si deve moltiplicare per 50 (cinquanta). La rendita catastale rivalutata è quella usata lo scorso anno, cioè la rendita iscritta in catasto aumentata del 5 %.

Esempio di calcolo per l'abitazione:

Rendita iscritta in catasto € 619,75

Aumento del 5% € 30,99

**RENDITA CATASTALE RIVALUTATA € 650,74**

Calcolo dell'imposta

Valore dell'abitazione: € 650,74 moltiplicato 100 = € 65.074,00

Imposta: € 65.074,00 diviso 1.000 e moltiplicato per 4,6 = € 299,34

Nel caso di immobili acquistati di recente la rendita catastale è indicata nell'atto di acquisto. Si ricorda che la rendita iscritta in catasto deve sempre essere aumentata del 5%.

Se l'immobile non è ancora accatastato, si deve utilizzare la rendita dichiarata al momento della richiesta di accatastamento (DOCFA)

## **QUANTO SI DEVE PAGARE**

Si ricorda che, esistendo aliquote differenziate, i comproprietari potrebbero dover applicare aliquote diverse, oppure si potrebbero dover applicare aliquote diverse per frazioni di anno, in base al periodo di validità dei requisiti richiesti per le aliquote agevolate.

[inizio pagina](#)

## **ABITAZIONE PRINCIPALE**

### **ALIQUOTA 4,6 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per l'abitazione principale, cioè la casa in cui si abita, l'aliquota stabilita dal Comune di Roma è 4,6 per mille.

Attenzione: l'aliquota 4,6 può essere applicata anche al box o posto auto e alla cantina o soffitta utilizzati dal proprietario. L'aliquota 4,6 si può applicare ad un solo box e ad una sola cantina o soffitta.

### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

E' prevista una detrazione nel caso in cui l'immobile sia la casa abitata dal proprietario. Questa detrazione è di € 103,29. Si ricorda che anche la detrazione per l'abitazione principale deve essere suddivisa tra prima e seconda rata, con le stesse modalità dell'imposta.

Nel caso in cui più proprietari abitano nella stessa casa, la detrazione deve essere divisa in parti uguali e non per quote di proprietà.

In caso di acquisto o vendita in corso d'anno, la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi di possesso.

Alcuni esempi: - nel caso di moglie e marito, conviventi, proprietari ognuno al 50 per cento, il calcolo è: 103,29 diviso 2, uguale 51,65 di detrazione per ciascuno dei coniugi;

- nel caso di fratello e sorella, proprietari ognuno al 50 per cento, ma non conviventi, cioè di cui uno solo abita la casa, solo quest'ultimo ha diritto alla detrazione intera, cioè di tutti i 103,29 euro.

- nel caso di tre proprietari dell'abitazione, rispettivamente del 20, 30 e 50 per cento, due dei quali abitano la casa: solo questi due hanno diritto alla detrazione, che va divisa per due indipendentemente dalle rispettive quote di possesso.

### **APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'1 PER MILLE CON ULTERIORE DETRAZIONE DI 154,94 EURO**

Per i nuclei familiari in condizioni economiche disagiate - per l'abitazione principale con eventuali pertinenze - è stata prevista l'applicazione dell'aliquota minima dell'1 per mille con la detrazione di 154,94 euro che si aggiunge alla detrazione di € 103,29.

Si ricorda che per un importo fino a € 10,00 non si deve effettuare il pagamento.

Possono usufruire di questa agevolazione, facendone richiesta, i nuclei familiari che convivono con:

1 coloro che hanno compiuto 60 anni al 1° gennaio, titolari di pensione o assegni

2 uno o più figli minori;

3 disoccupati o inoccupati in cerca di lavoro da più di 12 mesi al 1° gennaio oppure donne in reinserimento lavorativo;

4 inoccupati che abbiano perso le indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso del 2006;

5 lavoratori in mobilità da oltre 6 mesi al 1° gennaio;

6 lavoratori in cassa integrazione da oltre 6 mesi al 1° gennaio

7 persona diversamente abile con invalidità non inferiore al 75%, certificata da struttura pubblica.

Inoltre è necessario:

1. che complessivamente il nucleo familiare convivente non possieda, oltre alla casa abitata,

immobili con valore ai fini ICI superiore a € 25.822,84 (L. 50 milioni);  
2. che non sia effettuata sublocazione dell'immobile.

In fine è necessario che il reddito del nucleo familiare del 2006 rientri nei limiti della Tabella che segue, in relazione al numero dei componenti.

Tabella 1 - Limiti di reddito familiare per l'applicazione dell'ulteriore detrazione di 154,94 e dell'aliquota dell'1 per mille

Numero componenti nucleo familiare Limiti ordinari Famiglia con disabile

Euro Euro

1 componente 12.115,00 21.805,00

2 componenti 12.250,00 21.960,00

3 componenti 15.917,00 25.467,20

4 componenti 22.406,00 35.849,60

5 componenti 25.959,00 41.534,40

6 componenti 29.146,00 41.534,40

più di 6 componenti +€ 3.188,00 per ogni ulteriore componente 41.534,40

Il reddito del nucleo familiare è calcolato sommando tutti i redditi individuali dei componenti, al netto degli oneri deducibili ma al lordo della deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale (no tax area) e della deduzione per carichi di famiglia (family area). A tale reddito si devono aggiungere i redditi esenti da imposta oppure soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. Per accedere a questa agevolazione è necessario presentare l'apposito modulo entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione della agevolazione.

Nei casi di presenza di anziani, presenza di figli minori e presenza di persone diversamente abili il modulo va presentato una sola volta e vale fino al permanere delle condizioni e quindi, coloro che hanno già presentato il modulo per l'applicazione della ulteriore detrazione negli anni precedenti non devono ripresentarlo.

Negli altri casi (disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, ecc.) il modulo deve essere ripresentato tutti gli anni.

[inizio pagina](#)

### **ULTERIORE DETRAZIONE DI 90 EURO**

Da quest'anno è prevista una ulteriore detrazione di 90,00 euro da aggiungere alla detrazione per l'abitazione principale, per tutti i nuclei familiari che hanno un reddito calcolato in base all'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) non superiore a 9.300,00 euro e che complessivamente il nucleo familiare convivente non possieda, oltre alla casa abitata, immobili con valore ai fini ICI superiore a € 25.822,84 (L. 50 milioni).

Inoltre per nuclei familiari con particolari requisiti è possibile apportare delle correzioni al reddito ISEE dichiarato che consentono di accedere anche se il reddito ISEE è superiore al previsto. (Vedi Tabella parametri correttivi ISEE)

**L'ISEE** è un sistema di calcolo del reddito che misura la capacità di spesa di un nucleo familiare ed è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare in base a parametri stabiliti dal D.lgs 109/98.

La composizione del nucleo familiare è quella prevista dallo stesso decreto.

Inoltre è considerato nucleo familiare a se stante quello composto da sole persone di età non superiore a 31 anni compiuti al 1° gennaio, in cui si verificano le seguenti condizioni:

1) il richiedente l'agevolazione abbia stabilito la propria residenza fuori dal proprio nucleo familiare d'origine da almeno un anno alla data del 1° gennaio;

2) almeno uno dei componenti il nucleo abbia conseguito un reddito complessivo non inferiore a 3.500,00 Euro per l'anno d'imposta precedente, comprensivo di eventuali corrispettivi derivanti da borse di studio universitarie, contributi allo studio superiore e dottorati di ricerca. In assenza di una o ambedue tali condizioni, il nucleo familiare da considerare per il calcolo dell'ISEE è quello della famiglia di origine.

L'ISEE è una dichiarazione che si presenta presso i CAAF entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è applicata l'agevolazione. Contestualmente si deve compilare anche il modulo di richiesta agevolazione. Il CAAF provvederà all'inoltro della pratica al Comune. Solo nel caso in cui si è già in possesso della dichiarazione ISEE, si può compilare e presentare il modulo di richiesta di agevolazione presso gli sportelli di Romaentrare in Via Ostiense 131/L.

Riportiamo, per comodità, uno schema per il calcolo sommario dell'ISEE utile per verificare se il reddito è quello stabilito, ricordando che se si possiedono immobili (oltre l'abitazione principale) con valore ai fini ICI superiore a € 25.822,84 non si ha diritto alla agevolazione.

.....

Attenzione: questa scheda serve per il calcolo approssimativo dell'ISEE e non è valida ai fini dell'autocertificazione.

#### REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DA CONSIDERARE AI FINI ISEE

A.1. Reddito complessivo ai fini Irpef del nucleo familiare, relativo all'anno 2006.

€ \_\_\_\_\_

A.2. Reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare. Si determina applicando il 3,95 % al valore del patrimonio mobiliare al 31/12/2006 (punto A 8). € \_\_\_\_\_

A.3. Detrazione per residenza in abitazione presa in affitto. Si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57 (esempio: con un canone annuo di € 4.700,00 la detrazione è pari a € 4.700,00; con un canone annuo di € 6.000,00 la detrazione è pari a € 5.164,57).

€ \_\_\_\_\_

A.4. TOTALE DEL REDDITO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=A1+A2-A3)

€ \_\_\_\_\_

#### PATRIMONIO DEL NUCLEO FAMILIARE DA CONSIDERARE AI FINI ISEE

Il patrimonio da considerare ai fini ISEE è pari al 20% della somma del Patrimonio Immobiliare e del Patrimonio Mobiliare, al netto delle rispettive franchigie.

A.5. Patrimonio Immobiliare -Fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche: va indicato il valore degli immobili ai fini ICI posseduti al 31/12/2003.

**ATTENZIONE: IL REDDITO DEGLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE NON DEVE SUPERARE € 25.822,84**

€ \_\_\_\_\_

A.6. Detrazione per abitazione di residenza. Per i nuclei familiari che possiedono la casa in cui abitano, dal valore della casa di abitazione si detrae, fino a concorrenza, un massimo di € 51.645,69 (esempio: se il valore della casa è di € 49.000,00, la detrazione è di € 49.000,00, se il valore della casa è di € 60.000,00 la detrazione è di € 51.645,69). In alternativa, si può detrarre il valore del mutuo residuo al 31/12/2006, contratto per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore.

- € \_\_\_\_\_

A.6 bis Detrazione per altri immobili (diversi dall'abitazione di residenza). Dal valore di ciascun immobile si detrae, fino a concorrenza del rispettivo valore, il mutuo residuo al 31/12/2006 contratto per l'acquisto dell'immobile.

- € \_\_\_\_\_

A.7. TOTALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (A5-A6-A6bis)

€ \_\_\_\_\_

A.8. Patrimonio Mobiliare

Patrimonio Mobiliare: depositi e c/c bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni, altre attività finanziarie, quota del patrimonio netto riferita a partecipazioni in società e patrimonio netto delle imprese individuali. Il totale va approssimato per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli (esempio: per € 5.900, scrivere 5.500; per 5.400, scrivere 5.000; per 490 scrivere 0).

€ \_\_\_\_\_

A.9. Franchigia da applicare al patrimonio mobiliare: si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di € 15.493,71 (esempio: se il valore del patrimonio mobiliare è di € 20.000,00, la detrazione è di € 15.493,71, se il valore del patrimonio mobiliare è di € 10.000,00 la detrazione è di € 10.000,00).

- € \_\_\_\_\_

A.10. TOTALE DEL PATRIMONIO MOBILIARE (A8-A9)

€ \_\_\_\_\_

A.11. TOTALE DEL PATRIMONIO (A7+A10)

€ \_\_\_\_\_

A.12 TOTALE DEL PATRIMONIO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (20% di A11)

€ \_\_\_\_\_

A.13. TOTALE INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (A4+A12)

€ \_\_\_\_\_

A.14. Parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare (vedi scala di Equivalenza per numero di componenti ed eventuali maggiorazioni).

€ \_\_\_\_\_

A.15. INDICATORE ISEE STANDARD (=A13 diviso A14)

€ \_\_\_\_\_

A.16. PARAMETRO CORRETTIVO DEL REDDITO ISEE DA APPLICARE SE RICORRONO LE CONDIZIONI (vedi tabella parametri correzione ISEE)

€ \_\_\_\_\_

A.17. IMPORTO DA DETRARRE (A.16 diviso A.14)

€ \_\_\_\_\_

A.18. INDICATORE ISEE DA CONSIDERARE PER LA RIDUZIONE DELL'ICI (A.15 – A17)

€ \_\_\_\_\_

PARAMETRI E MAGGIORAZIONI APPLICABILI ALLA SCALA DI EQUIVALENZA

### Scala di equivalenza Parametro

- 1 componente 1,00
- 2 componenti 1,57
- 3 componenti 2,04
- 4 componenti 2,46
- 5 componenti 2,85

### Maggiorazioni applicabili alla scala di equivalenza

- Maggiorazione per ogni ulteriore componente: + 0,35
- Maggiorazione per assenza coniuge e presenza di figli minori :+ 0,20
- Maggiorazione per ogni componente con handicap o invalidità maggiore del 66%: + 0,50
- Maggiorazione per nuclei con figli minori e genitori che abbiano entrambi lavorato per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della DSU, Tale maggiorazione si applica anche a nuclei composti esclusivamente da figli minori e un unico genitore che abbia lavorato per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della DSU: + 0,20

### COME SI USA LA SCALA DI EQUIVALENZA

Esempio di applicazione della scala di equivalenza:

ζ Nucleo composto da 3 persone con entrambi i genitori lavoratori e figlio minore =  $2,04 + 0,20 = 2,24$

ζ Nucleo composto da 4 persone con un solo genitore lavoratore = 2,46

ζ Nucleo composto da 6 persone con figli minori ed entrambi i genitori lavoratori =  $2,85 + 0,35 + 0,2 = 3,40$

Se un nucleo familiare è di tre persone (due genitori lavoratori e un bambino) ed ha un ISE di € 43.382,38, l'ISEE sarà: € 43.382,38: (2,04 + 0,2) = € 19.367,13

Se il nucleo familiare è di quattro persone (due genitori lavoratori e 2 bambini), ed ha un ISE di € 43.382,38, l'ISEE sarà: € 43.382,38: (2,46 + 0,2) = € 16.309,17

### TABELLA DEI PARAMETRI DI CORREZIONE ISEE

Dal valore dell'ISEE calcolato secondo i criteri di cui sopra sono detratti i seguenti importi per tipologia di nucleo familiare, divisi per il parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare utilizzato per il calcolo dell'ISEE medesimo:

- a) Euro 4.000,00, nel caso di nuclei familiari composti da soli anziani, che alla data del 1° gennaio abbiano già compiuto il 60° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico, a condizione che il valore residuo dell'abitazione di proprietà che ha concorso al calcolo dell'ISEE sia non inferiore a Euro 20.000,00;
- b) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore con figli a carico;
- c) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da soli giovani che alla data del 1° gennaio non abbiano già compiuto il 31° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;

Le detrazioni di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili tra loro. La detrazione di cui alla lettera a) non è cumulabile con le altre.

[inizio pagina](#)

### ALTRE ALIQUOTE DA APPLICARE

#### **ALIQUOTA 4,6 PER ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO AL CONIUGE O A PARENTI E AFFINI FINO AL 2° GRADO**

Sono parenti fino al 2° grado: genitori, figli, fratelli, nonni e nipoti rispetto ai nonni.

Sono affini fino al secondo grado: genitori, figli, fratelli, nonni e nipoti rispetto ai nonni del

coniuge.

L'aliquota 4,6 si applica anche alle abitazioni date in uso gratuito al coniuge o a parenti e affini fino al secondo grado che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale. A questa abitazione non si può applicare la detrazione.

Per usufruire dell'aliquota ridotta è necessario presentare l'apposito modulo.

### **ALIQUTA 4,6 PER ANZIANI O DISABILI RESIDENTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI**

Nel caso in cui il proprietario dell'abitazione sia un anziano o un disabile residente presso un istituto di ricovero o sanitario, l'aliquota da applicare è 4,6 per mille e la casa è considerata abitazione principale, purché non sia affittata.

L'imposta calcolata con l'aliquota del 4,6 deve essere rapportata al periodo di residenza presso l'istituto.

Per usufruire di questa aliquota agevolata è necessario presentare l'apposito modulo al quale deve essere allegata una attestazione di degenza rilasciata dall'istituto di ricovero.

### **ALIQUTA 4,6 PER LE ABITAZIONI DATE IN AFFITTO CON CONTRATTI A CANONE AGEVOLATO DA PROPRIETARI PERSONE FISICHE**

Per le abitazioni di proprietà di persone fisiche date in affitto a inquilini che le utilizzano come abitazione principale con contratti a canone agevolato (L. 431/98, art. 2 comma 3) l'aliquota stabilita è 4,6 per mille.

La stessa aliquota si applica alle abitazioni date in affitto con contratti a canone agevolato a studenti universitari fuori-sede.

Le informazioni sul contratto a canone agevolato possono essere richieste presso tutti gli URP dei Municipi e presso le associazioni dei proprietari e degli inquilini.

L'aliquota del 4,6 si applica anche alle abitazioni date in affitto da persone fisiche ad inquilini che le utilizzano come abitazione principale con contratti ad equo canone ancora vigenti per proroga.

Per usufruire di questa aliquota agevolata è necessario presentare l'apposito modulo.

### **ALIQUTA 4,6 SULLE ABITAZIONI PER LE QUALI E' STATA PRESENTATA RICHIESTA DI SFRATTO PER NECESSITA'**

Nel caso in cui il proprietario persona fisica abbia fatto richiesta di sfratto per necessità sua, del coniuge o dei parenti ed affini fino al 2° grado, l'aliquota da applicare fino al materiale rientro in possesso dell'abitazione, è l'aliquota del 4,6 per mille. Negli altri casi in cui non si è ancora rientrati in possesso dell'immobile in seguito a conclusione di contratto o sfratto, l'aliquota da applicare è il 7 per mille.

### **ALIQUTA 4,6 PER NEGOZI (C1), BOTTEGHE ARTIGIANE (C3), AUTORIMESSE AD USO COMMERCIALE (C6), TERRENI AGRICOLI**

Per gli immobili accatastati con codice C1 (negozi), C3 (botteghe artigiane) e C6 (autorimesse ad uso commerciale), in cui il proprietario eserciti l'attività direttamente o come rappresentante legale o amministratore di una società di persone o a responsabilità limitata, l'aliquota stabilita dal Comune di Roma è 4,6 per mille.

La stessa aliquota la possono applicare il coniuge, il convivente "more uxorio", i parenti e gli affini fino al 2° grado, comproprietari, oppure le società di persone o a responsabilità limitata, purché l'attività sia svolta dal legale rappresentante o amministratore.

Questa aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale.

Comproprietari diversi da: coniuge, convivente "more uxorio", parenti e affini fino al 2° grado devono applicare l'aliquota del 7 per mille.

Per i negozi (C1) l'imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata dell'immobile, per trentaquattro, per l'aliquota.

Per le botteghe artigiane (C3) e per le autorimesse (C6), l'imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata dell'immobile, per cento, per l'aliquota.

La rendita catastale rivalutata è quella usata lo scorso anno, cioè la rendita iscritta in catasto aumentata del 5 per cento.

Si applica l'aliquota del 4,6 per mille anche ai terreni ed agli immobili necessari per lo svolgimento dell'attività agricola dei coltivatori diretti o delle società agricole gestite dal rappresentante legale.

Per i terreni agricoli, il valore ai fini ICI è pari al reddito dominicale iscritto in catasto, aumentato del 25 per cento, moltiplicato per settantacinque.

Per usufruire dell'aliquota agevolata è necessario che il proprietario presenti l'apposito modulo.

**L' ALIQUOTA 4,6 SI APPLICA ANCHE ai NEGOZI DICHIARATI DI INTERESSE STORICO** con atto del Comune di Roma, in base alle norme stabilite dalla deliberazione 139/97.

**ALIQUOTA 6 PER LE ABITAZIONI DATE IN AFFITTO CON CONTRATTI A CANONE AGEVOLATO DA PROPRIETARI PERSONE GIURIDICHE (SOCIETA', ENTI, ECC.)**

Per le abitazioni di proprietà di Società o Enti date in affitto a inquilini che le utilizzano come abitazione principale con contratti a canone agevolato (L. 431/98, art. 2 comma 3) l'aliquota stabilita è 6 per mille.

La stessa aliquota si applica alle abitazioni date in affitto con contratti a canone agevolato a studenti universitari fuori-sede.

Le informazioni sul contratto a canone agevolato possono essere richieste presso tutti gli URP dei Municipi e presso le associazioni dei proprietari e degli inquilini.

L'aliquota del 6 per mille si applica anche alle abitazioni date in affitto da persone giuridiche ad inquilini che le utilizzano come abitazione principale con contratti ad equo canone ancora vigenti per proroga.

Per usufruire di questa aliquota agevolata è necessario presentare l'apposito modulo.

**ALIQUOTA DEL 9 PER MILLE PER LE ABITAZIONI SFITTE DA ALMENO 2 ANNI**

Sono considerate sfitte (a disposizione) le abitazioni per le quali non risultano registrati contratti di affitto da almeno 2 anni al 1° gennaio 2007.

Non applicano l'aliquota del 9 per mille le società di costruzione o compravendita di immobili per gli immobili rimasti invenduti.

I proprietari persone fisiche applicano l'aliquota del 9 per mille alle abitazioni sfitte oltre la seconda (che paga l'aliquota del 7 per mille), quando la prima è abitazione principale. Nel caso in cui non dimorino in una abitazione di proprietà, l'aliquota del 9 per mille si applica a partire dalla seconda casa sfitta

Quando si applica l'aliquota 7 per mille per l'abitazione a disposizione perché ad altre si applica il 9 per mille, è necessario presentare l'apposito modulo.

**ALIQUOTA DEL 9 PER MILLE PER I TERRENI FABBRICABILI**

Da quest'anno per i terreni fabbricabili si applica l'aliquota del 9 per mille.

Sono considerati terreni fabbricabili i terreni sui quali si può costruire in base al Piano Regolatore Generale, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi.

**ALIQUOTA 7 PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI**

Per tutti gli immobili per i quali non è espressamente prevista un'aliquota agevolata o maggiorata si applica l'aliquota del 7 per mille.

In particolare, l'aliquota del 7 per mille si applica anche ad una abitazione data in uso gratuito a parenti diversi da quelli fino al 2° grado che la utilizzano come abitazione principale e alle abitazioni date in affitto con canone libero (L. 431/98, artt. 2 e 3).

Per gli uffici, gli studi privati (A10) e gli immobili ad uso industriale (D) l'imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per cinquanta e poi per l'aliquota

[inizio pagina](#)

## **INFORMAZIONI GENERALI**

### **PERTINENZE (BOX/POSTO AUTO E CANTINA/SOFFITTA)**

Le aliquote indicate nella Guida si applicano anche alle pertinenze delle unità immobiliari che ricadono nei diversi casi e definizioni. In particolare, le aliquote ridotte applicabili alle abitazioni si applicano anche ad un box o posto auto e a una cantina o soffitta, siano essi compresi o no nell'accatastamento dell'abitazione.

### **PRESENTAZIONE MODULI**

I moduli di dichiarazione di variazione e di applicazione di aliquote ridotte devono essere presentati entro il 30 giugno (31 ottobre per l'invio telematico) dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento o si è applicata l'aliquota ridotta.

I moduli per l'applicazione dell'aliquota ridotta devono essere presentati una sola volta e valgono fino al permanere delle condizioni. Quando le condizioni vengono meno si deve semplicemente adeguare il pagamento.

I moduli possono essere presentati con le seguenti modalità:

- per via telematica dal sito [www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it) (rubrica: Servizi on-line) che può essere utilizzato anche dai professionisti per l'inoltro delle pratiche dei loro clienti.
- inviati via fax al n. 06 67109043 o al n. 06 67103333 allegando un documento di identità valido e leggibile e indicando il numero di fax al quale l'ufficio invierà la ricevuta;
- presso i Municipi, oppure spediti per posta con raccomandata semplice, indirizzata al Comune di Roma, U.O. Tributi, Via Ostiense 131 / L - 00154 Roma.

Le richieste di agevolazione hanno scadenze e modalità diverse:

ζ Per l'applicazione dell'aliquota dell'1 per mille con la ulteriore detrazione di euro 154,94 la scadenza è il 30 giugno dell'anno successivo e quello in cui si è applicata l'agevolazione e può essere consegnata presso gli sportelli del Dip. Entrate di Via Ostiense 131/L oppure presso gli sportelli di Roma entrate sempre in Via Ostiense o, ancora, presso i Municipi.

ζ Per la ulteriore detrazione di 90,00 euro ci si deve recare presso un CAAF convenzionato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è applicata la detrazione, per la presentazione della dichiarazione ISEE e la compilazione e consegna dell'apposito modulo che sarà inviato al Comune a cura del CAAF. Solo nel caso in cui si è già in possesso della dichiarazione ISEE, si può compilare e presentare il modulo di richiesta di agevolazione presso gli sportelli di Roma entrate.

### **DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE**

Per acquisto o vendita si intendono tutti gli atti attraverso i quali si acquisisce o si perde il possesso di un immobile.

Le variazioni da comunicare sono:

- 1 acquisto o vendita dell'immobile
- 2 variazione di valore dell'immobile dovuta a modifiche strutturali (non si deve presentare la comunicazione quando viene attribuita la rendita catastale definitiva);
- 3 perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale.

In caso di decesso del proprietario non si deve più presentare la dichiarazione di variazione.

### **MODALITA' DI PAGAMENTO IN CASO DI ACQUISTO O VENDITA IN CORSO D'ANNO**

Chi ha acquistato o venduto l'immobile nel corso dell'anno 2007 deve pagare la quota relativa ai mesi per i quali è stato proprietario.

Se invece ha acquistato e venduto nello stesso anno, ad esempio ha venduto una casa per comprarne un'altra, deve pagare l'ICI per la vecchia casa per il periodo di possesso, deve pagare per la nuova casa per il periodo di possesso e per il pagamento deve usare il bollettino di conto corrente predisposto qui allegato.

### **DECESSO DEL PROPRIETARIO**

In caso di decesso del proprietario non si deve presentare la dichiarazione di variazione. Le informazioni sul trasferimento di proprietà verranno trasmesse direttamente al Comune dal Ministero delle Finanze. Ciò nonostante, nel caso di abitazione rimasta a disposizione del coniuge superstite, si suggerisce di inviare comunque la dichiarazione di variazione.

Se il proprietario dell'immobile è deceduto nel corso dell'anno, il pagamento dell'ICI va fatto nel modo seguente:

- per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto, con il bollettino intestato al deceduto, degli eredi;
- per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto dall'usufruttuario a suo nome, oppure dagli eredi, a loro nome, ciascuno per la propria quota di possesso.

Si ricorda che coloro che sono proprietari di altri immobili nel Comune di Roma possono utilizzare il loro bollettino, aggiungendo quanto dovuto per l'immobile ereditato o di cui sono divenuti usufruttuari.

### **COME SUDDIVIDERE L'IMPOSTA TRA PIU' PROPRIETARI O PER PERIODI DI POSSESSO**

Per suddividere l'imposta in base alla quota di possesso, ciascun proprietario deve prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero immobile, applicando l'aliquota prevista nel suo caso, e successivamente calcolare l'importo dovuto in proporzione alla quota posseduta.

Per suddividere invece l'imposta in base al periodo di possesso, il proprietario deve prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno, applicando l'aliquota prevista nel suo caso, e poi dividere il risultato per dodici e moltiplicarlo per il numero dei mesi di possesso dell'immobile. E' considerato un mese intero il possesso per almeno 15 giorni.

[inizio pagina](#)

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'ICI**

E' possibile regolarizzare le posizioni ICI degli immobili non accatastati o accatastati in modo non corrispondente alla realtà perché sono intervenute variazioni di dati catastali o modifiche strutturali. La procedura di regolarizzazione si attiva presentando in Catasto il DOCFA (documento catasto fabbricati) entro il 31 ottobre 2007. Successivamente ed entro 30 giorni, si deve presentare l'apposito modulo al Comune ed effettuare il pagamento del 50% dell'imposta dovuta (o della maggiore imposta in caso di variazioni) per tutti gli anni ancora passibili di accertamento.

Nel caso di nuclei familiari particolarmente disagiati l'imposta da pagare si riduce ulteriormente del 60% (Tabella 1 Delibera CC n. 9 dell'1 febbraio 2007 per l'applicazione dell'ulteriore detrazione ICI) o del 90% (Tabella 2 Delibera CC n. 9 dell'1 febbraio 2007 per l'applicazione della ulteriore detrazione ICI).

[inizio pagina](#)